**N. 06480/2013 REG.PROV.COLL.**

**N. 09824/2010 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9824 del 2010, proposto da:   
Francesco Demostene Galati, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Piccinni presso il cui studio in Roma, Via G.G. Belli, n. 39 è elettivamente domiciliato;

***contro***

il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domicilia ex lege,  
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma in persona del legale rappresentante p.t.;

***nei confronti di***

Ferruccio Sgalambro, Rosa Furciniti, controinteressati non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

della delibera di Giunta di Facoltà dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” del 26 gennaio 2010 non conosciuta;

della delibera del Senato Accademico del 4 maggio 2010 non conosciuta,

del D.Miur del 2 luglio 2010 che ha determinato il numero di posti disponibili a livello nazionale per l’anno 2010/2011 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2010/2011 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia per l’anno 2010/2011 emanato con D.R. 000659 del 2luglio 2010 per la Facoltà di Medicina e Chirurgia

del verbale di approvazione, ove esistente, dei quesiti e delle risposte predisposte dal CINECA

del DM MIUR dell’11 giugno 2010,

dei DD.RR n. 868 del 25 agosto 2010 e n. 874 del 31 agosto 2010 di nomina e modifica della Commissione,

del verbale e/o dei verbali della Commissione di esperti per la formulazione ed individuazione degli 80 quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea in esame, non conosciuto/i resi noti per la prima volta in sede di concorso,

della prova di ammissione predisposta da tale commissione e, in particolare, dei quesiti meglio contestati in atti e nelle perizie prodotte e delle relative errate risposte fornite dal Ministero

del bando di ammissione al predetto corso di laurea emanato con D.R. 659 del 20 luglio 2010 in particolare l’art. 7 e il D.M. 11 giugno 2010 in particolare l’art. 2, comma 2 in aperta violazione dell’art. 4 della legge n. 264/1999

della graduatoria approvata con decreto del Rettore dell’ 8 settembre 2010

della successiva graduatoria approvata a seguito dell’ampliamento dei posti in base alla quale il ricorrente si è collocato al posto 961 con punti 39,50 e dei successivi scorrimenti non conosciuti,

del D.M. 21 ottobre 2010 di ampliamento del numero dei posti con ulteriore scorrimento della graduatoria

del successivo D.M. di ampliamento dei posti dal 907 al 936 non conosciuto nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

e per il riconoscimento del diritto

del ricorrente all’iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma dove ha regolarmente svolto la prova di ammissione de qua;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 10 novembre 2010 e depositato il successivo 16 novembre, il ricorrente espone di avere preso parte in data 2 settembre 2010 ai test di ammissione al corso di laurea in medicina per l’a.a. 2010/2011, posizionandosi al posto 961° con punti 39,50, mentre l’ultimo dei concorrenti ammessi si è classificato al posto 936 con punti 39,75 in forza dell’ultimo scorrimento di novembre 2010.

Sostiene che motivo della mancata ammissione è la superficiale elaborazione delle risposte a due quesiti da parte del MIUR la domanda 38 e la domanda 50 che consentivano un’altra risposta corretta.

Avverso tale mancata ammissione deduce cinque doglianze che saranno meglio oltre esposte ed esaminate.

Conclude chiedendo l’ammissione con riserva con l’attribuzione di ulteriori punti 1,25 per la risposta 38 ritenuta esatta e per l’accoglimento del ricorso in ogni sua parte.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 20 dicembre 2010 il ricorso è stato rinviato ad altra data.

Con atto del 29 dicembre 2010 il ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti dei candidati 944 e 945.

Alla Camera di Consiglio del 25 gennaio 2011 l’istanza cautelare è stata accolta ed all’udienza pubblica del 16 giugno 2011 il ricorso è stato rinviato ad altra data.

Con istanza depositata il 25 luglio 2012 il ricorrente ha esposto che a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare l’Università aveva proceduto ad iscriverlo in sovrannumero ed egli aveva anche sostenuto 6 esami, chiedendo dunque il rinvio a data da destinarsi del ricorso.

Nel frattempo con memoria per l’udienza pubblica del 22 novembre 2012 il ricorrente rappresentava di avere saputo di collocarsi al posto 961 della graduatoria con punti 39,50. L’ultimo candidato immatricolato era il sig. Boumis Nicola al posto 958 e che i posti 959 e 960 della graduatoria erano occupati dagli studenti Lancia Stefania e Ariolfo Chiara classificate entrambe con 39,50.

Pervenuto quindi il ricorso in decisione all’udienza del 22 novembre 2012 il Collegio disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei ridetti controinteressati ed eseguito l’incombente e previo scambio di ulteriori memorie tra le parti il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 7 marzo 2013.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto come di seguito precisato.

Con esso l’interessato impugna gli atti meglio in epigrafe indicati che lo hanno visto sostanzialmente escluso dal numero dei posti disponibili per il corso di laurea magistrale in medicina per l’anno accademico 2010/2011 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, anche se, successivamente, in esito alla vicenda esposta in narrativa, egli sta frequentando il ridetto corso.

2.1 Con la prima censura l’interessato oppone violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. Miur 11 giugno 2010, violazione dell’art. 7 del bando; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, ambiguità e contraddittorietà delle risposte ai quesiti formulati dal MIUR; ingiustizia manifesta; illegittimità del bando di ammissione al predetto corso di laurea, emanato con D.R. n. 659 del 2 luglio 2010 in particolare l’art. 7 del D.M. 11 giugno 2010, in particolare l’art. 2, comma 2 per contrasto con l’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

Egli si duole della mancata ammissione per l’erronea valutazione delle risposte ai due quesiti 38 e 50, ma in particolare visto il divario con l’ultimo classificato basterebbe una sola risposta quella alla domanda n. 38 con punti 0,25 in più a consentirgli l’accesso al corso di laurea.

Per l’esattezza gli spetterebbero, secondo i criteri del bando, punti 1,25 dei quali 0,25 per non avere dato risposta errata al quesito 38 ed 1 punto per avere dato risposta corretta.

Riguardo al quesito 50 esso ammetteva due risposte esatte, delle quali una è quella offerta dal ricorrente, con la conseguenza che neppure per tale quesito era consentito decurtare il punteggio spettante.

La censura può essere accolta.

Il quesito 38, riguardante un pensiero di Garibaldi sulla composizione del Parlamento all’epoca costituito e la cui corretta risposta consentirebbe al ricorrente di collocarsi definitivamente nell’elenco degli ammessi ed a continuare a frequentare il corso di laurea magistrale in medicina presso La Sapienza, è stato dal TAR ritenuto equivoco in occasione di altro ricorso (n. 10713/2010), del quale pur tuttavia è stata rigettata l’istanza cautelare per mancato superamento della prova di resistenza. (ordinanza n. 5500/2010 del 21 dicembre 2010).

Da tale posizione il TAR non ritiene di discostarsi, anche perché la deduzione appare confermata dalla perizia prodotta da parte ricorrente, a suffragio e sostegno della sua tesi.

La produzione in giudizio di perizie di parte volte al riesame di una o più parti di una prova di esame come noto era avversata da una risalente giurisprudenza che la riteneva inammissibile in quanto impingente al merito dell’azione amministrativa, sottratto al sindacato del giudice di legittimità (tra le tante: TAR Valle d’Aosta, 19 giugno 1997, n. 90).

Di recente invece la giurisprudenza consente anche la perizia di parte volta a sostenere e provare le tesi del ricorrente, nell’ambito del più generale onere della prova ed in base al principio generale secondo cui onus incumbit eo qui dicit, sostenendone l’ammissibilità quando non contestata dalle parti costituite e prevedendone il libero apprezzamento del giudice, con l’onere di motivare qualora quest’ultimo ritenga di discostarsene (TAR Puglia Bari, sezione I, 10 marzo 2011, n. 417).

Analoghe conclusioni sono tratte per la consulenza tecnica di ufficio che, se costituisce un mezzo di indagine finalizzato a fornire elementi di giudizio o la soluzione di questioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche non può mai essere disposta per esonerare la parte di fornire la prova dei fatti (Consiglio di Stato, sezione III; 30 maggio 2012, n.3245).

Nel caso in esame la perizia pare correttamente introdotta in giudizio, non è stata opposta dall’Amministrazione e conduce a sostenere quanto dal TAR già rilevato con l’ordinanza n. 5500/2010 sulla equivocità del quesito 38, con conseguente accoglimento della censura.

E ciò in coerenza col quadro già in precedenza disegnato dalla sezione in ordine alla introduzione delle perizie di parte con la sentenza n. 7729 del 13 settembre 2012, laddove però la detta consulenza non si era potuta condividere data la contestazione effettuatane dall’amministrazione.

L’Università pertanto dovrà provvedere ad attribuire il giusto punteggio spettante all’interessato di 1,25 di cui 0,25 in quanto la risposta non poteva essere considerata errata e di 1 punto per la risposta esatta effettivamente offerta dal ricorrente.

2.2 Con la seconda censura l’interessato introduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dell’art. 3, comma 2; violazione del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e degli articoli 3 e 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e di congrua motivazione e per illogicità manifesta, contraddittoria tra più atti della pubblica amministrazione.

Egli lamenta che come noto la legge n. 264/1999 ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l’iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia viene effettuata con decreto ministeriale sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità. Nel caso in esame la valutazione dell’offerta potenziale è il frutto di un’istruttoria del tutto approssimativa e conduce a conclusioni illogiche. Le tabelle elaborate dal Ministero in merito al fabbisogno per l’a.a. 2010-2011 risultano essere redatte in maniera generica e superficiale.

In particolare l’Antitrust col parere AS516 del 21 aprile 2009 rileva che da punto di vista concorrenziale non risulta condivisibile la scelta legislativa secondo cui ai fini della determinazione del numero chiuso debba essere presa in considerazione la situazione occupazionale dei medici che opera nel SSN in quanto siffatta valutazione comporta un’artificiosa determinazione del numero dei potenziali professionisti e determina, dal punto di vista economico un ingiustificato irrigidimento di offerta dei potenziali professionisti ed un conseguente innalzamento del prezzo delle relative prestazioni. L’Autorità ha rilevato che la presenza al tavolo tecnico dei rappresentanti degli ordini professionali sia intrinsecamente finalizzata al contenimento dei posti disponibili a favore della categoria rappresentata con la conseguenza che si verifica un effetto distorsivo sulle decisioni del numero chiuso in quanto l’ordine professionale è rappresentativo soltanto dei professionisti in servizio e non di quelli “nuovi entranti”.

Siffatto modus operandi si pone in contrasto con l’art. 3, comma 2 della legge n. 264/1999 che consente di limitare il numero delle iscrizioni al primo anno soltanto sulla base di una attenta valutazione della proporzione tra popolazione universitaria e concrete potenzialità didattiche.

E ciò è dimostrato pure dalla circostanza che, per l’anno accademico in questione, il Ministero con successivo D.M. del 21 ottobre 2010 ha dovuto procedere a rideterminare il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’anno accademico in corso.

L’istruttoria che ha portato alla determinazione del numero chiuso per l’a.a. 2010/2011 è quindi del tutto deficitaria.

La censura è stata analizzata dalla sezione in altre analoghe occasioni e da ultimo nella sentenza n. 7779 del 13 settembre 2012 laddove si è ricostruito che, a seguito della istruttoria disposta con la precedente in data 10 marzo 2010, n. 3652 sul rilievo dell’effetto distorsivo, posto in evidenza dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, relativamente alle indicazioni degli Ordini Professionali nella procedura di determinazione del numero chiuso a causa di un esasperata considerazione delle prospettive di occupazione più che delle esigenze di formazione dei medici, in realtà la censura era già stata respinta con sentenza n. 5459 del 14 giugno 2012, senza tuttavia entrare nel merito delle considerazioni dell’Autorità.

La sezione ha però pure osservato, sempre nella sentenza n. 7779 del 2012 che “affinché tuttavia la censura non continui a rimanere sprovvista di una sua confutazione, come in effetti è accaduto con la sentenza da ultimo citata, laddove ha finito per essere riassorbita dalla ritenuta correttezza della procedura di determinazione del numero chiuso, è da rilevare che, quanto al valore del parere dell’Autorità Garante rispetto alla fattispecie, la giurisprudenza osserva che sono le valutazioni dell’Autorità di settore ad assumere “una valenza diversa a seconda che si riferiscano alla disciplina e alle caratteristiche del settore regolato rispetto a quelle attinenti l'applicazione delle norme in materia di tutela della concorrenza.” E che “In entrambi i casi l'Autorità Antitrust dovrà motivare il discostamento dal parere dell'autorità di settore, ma nella prima ipotesi la motivazione dovrà essere particolarmente esauriente a differenza della seconda, in cui le valutazioni attengono direttamente alle competenze attribuite al Garante della Concorrenza.” (Consiglio di Stato, sezione VI, 20 aprile 2011, n. 2438).

Nella fattispecie l’Autorità che, ha preso in considerazione il caso di una offerta formativa per 919 posti di odontoiatria mentre se ne erano messi a concorso 848, ha considerato che in realtà “la determinazione del numero chiuso dei posti disponibili per i corsi di laurea in odontoiatria appaia volta esclusivamente a definire ex ante la struttura del mercato delle prestazioni odontoiatriche, a contingentare il numero degli studenti ammessi ai corsi di laurea in odontoiatria e a restringere dunque l’offerta potenziale dei servizi professionali in questione, con danno dei potenziali entranti nel mercato e con perdita del benessere dei cittadini, utenti dei servizi medici in questione.”.

Ha però anche soggiunto che “a partire dal 2007 l’offerta formativa universitaria in odontoiatria viene determinata sulla base del suddetto rapporto uno studente una poltrona.”, ma che richiesti di spiegazioni circa tale rapporto né il MIUR né il Ministero della Salute le hanno offerte, con la conseguenza che in assenza di ogni motivazione al riguardo e pur considerando che “la dotazione tecnica risulta comunque necessaria per una parte dell’attività formativa, ossia per le esercitazioni pratiche, appare ragionevole ritenere che rapporti tra studenti e poltrone che prevedano una poltrona per uno studente non appaiono giustificati.”

Dunque in assenza di una motivazione sul rapporto logistico studente – poltrona l’Autorità ha dovuto approfondire particolarmente il suo discostamento dalla disciplina di settore, concludendo che “dovrebbe essere considerata come necessaria l’adozione di un’organizzazione universitaria che ottimizzi l’utilizzazione delle poltrone odontoiatriche, permettendone l’uso da parte di più gruppi di studenti (prevedendo, ad esempio, anche turni per l’utilizzo della poltrona)”. (parere AGCM n. AS516 del 21 aprile 2009).” (TAR Lazio cit. sentenza n. 7779/2012).

Nella sentenza ora citata si è in particolare osservato, nell’analogo caso sottoposto all’esame della sezione e sempre per il medesimo a.a. 2010/2011 che: “Trasportando queste considerazioni al caso della medicina e chirurgia dove non esiste lo stringente rapporto studente – attrezzatura didattica previsto per l’odontoiatria, sulla base delle esortazioni dell’Autorità, il Ministero per l’a.a. 2010/2011 e sulla scorta di una rilevazione del Ministero della Salute dalla quale era emerso lo scostamento rilevante tra il fabbisogno professionale di personale medico ed il potenziale di offerta formativa comunicato dagli Atenei il Ministero ha invitato questi ultimi a “valutare la possibilità di ampliare l’offerta formativa per i Medici Chirurghi per l’a.a. 2010/2011 entro il limite massimo del 10%”, ritenuto idoneo a non alterare la qualità formativa ed è quanto è stato effettuato dai singoli Atenei in ciò autorizzati dal Ministero dell’istruzione, con la conseguenza che pure tale aspetto della censura, tendente a porre in rilievo un distorto uso del potere di determinazione del numero chiuso rispetto al reale fabbisogno di formazione, non appare condivisibile.” (TAR Lazio, sezione III bis, sentenza n. 7779/2012, cit.).

In conclusione, sempre fermo restando che non può essere il mercato a conculcare l’offerta formativa dell’Università determinando la messa a concorso per il numero chiuso di un contingente di posti inferiore a quelli offerti dalle Università stesse e che in tale discrasia si evidenzia la distorsione generata dalla presenza degli Ordini Professionali nel Tavolo Tecnico per la determinazione del ridetto contingente, nel caso in esame, trattandosi dunque di censura analoga a quella proposta e risolta dalla sentenza n. 7779 del 2012, poggiata sulle medesime considerazioni e riferimenti al parere dell’Antitrust del 21 aprile 2009 e trattandosi del medesimo anno accademico 2010/2011, la sezione non ha dunque motivo di discostarsi dal precedente con conseguente reiezione del motivo di gravame.

2.3. Con la terza censura l’interessato fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264; eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà.

L’interessato lamenta che le domande del test di selezione per l’accesso al corso di laurea a medicina non rispecchiano i programmi della scuola secondaria superiore, contrariamente a quanto dall’art. 4, comma 1 della L. n. 264/1999 è stabilito.

Al riguardo è stato chiarito dalla giurisprudenza, con posizione del tutto condivisibile, che “Nell'ipotesi di " numero chiuso " previsto per l'accesso a corsi di studio universitario scopo della selezione non è quello di favorire soggetti già esperti nella materia di riferimento in virtù di studi precedenti ma, indipendentemente dal precedente "curriculum" scolastico o ordine di studi seguito negli anni della scuola secondaria superiore, individuare soggetti meritevoli che hanno dimostrato tendenze all'apprendimento in qualunque materia, senza discriminazioni in danno di coloro che nella suddetta scuola secondaria hanno approfondito altre branche del sapere.” (TAR Piemonte, sezione I, 10 aprile 2009, n.1010), con conseguente reiezione della doglianza.

2.4. Con la quarta censura l’interessato deduce la violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento.

Egli osserva che il legittimo affidamento dei concorrenti nella bontà dell’operato dell’Amministrazione è stato completamente disatteso dai numerosi errori commessi in sede di approntamento del questionario dei quiz.

Aggiunge che il tempo di redazione delle risposte è da considerarsi esiguo.

Come chiarito dal TAR in altre analoghe occasioni (TAR Lazio, sezione III bis, 22 ottobre 2009, n. 10272) con tale censura parte ricorrente “tende a sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione che ha predisposto i quesiti, entrando nel merito delle scelte di discrezionalità tecnica dell’amministrazione e limitandosi ad affermare apoditticamente la manifesta erroneità delle stesse. In altre occasioni i TAR hanno stigmatizzato analoghe censure volte a dimostrare l’inadeguatezza contenutistica o la presunta erroneità delle risposte ai test di ammissione alle facoltà mediche, escludendone la sindacabilità, trattandosi di censura impingente al merito delle scelte rimesse all'amministrazione, (TAR Campania, Napoli, sezione I, 18 novembre 2002, n. 7207).”.(TAR Lazio, sez. III bis, n. 10272/2009 cit.).

Come noto per giurisprudenza costante il merito delle valutazioni discrezionali o di discrezionalità tecnica effettuate da una Commissione esaminatrice è sindacabile soltanto sotto i profili della macroscopica incongruità, illogicità ed erroneità manifesta, profili che nel caso non sono stati neppure dedotti. (della sezione: TAR Lazio III bis, 8 marzo 2011, n. 2104 su analoga fattispecie e per il resto sul medesimo principio in generale: TAR Lazio, sezione I quater, 26 giugno 2012, n. 5829 e sezione I, 6 luglio 2006, n. 5489 TAR Campania Napoli, sezione IV, 29 maggio 2012, n. 2562).

Anche sul tempo posto a disposizione per le risposte ai quesiti, come noto la giurisprudenza sostiene che: “Più in generale, poi, nelle procedure selettive col sistema delle risposte plurime a quiz, è regola di comune esperienza che il candidato, il quale ha a disposizione un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda naturalmente a rispondere in via prioritaria ai quiz sui quali si senta particolarmente sicuro e lasci per ultima la soluzione di quei quiz per cui nutra dei dubbi.” (TAR Campania, Napoli, sezione VIII; 10 gennaio 2010, n. 87).

2.5. Con l’ultima doglianza parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi.

Egli lamenta che la correzione dei test è stata effettuata dal CINECA, laddove i commissari si sono limitati alle operazioni meramente materiali di identificazione dei candidati, degli obblighi degli stessi nello svolgimento della prova, mentre ci sarebbe voluta una apposita commissione nella valutazione delle prove stesse.

Anche tale censura non può essere accolta in base al precedente specifico della sezione secondo cui “La correzione dei test preselettivi per l'ammissione ad un corso di laurea a numero chiuso mediante l'assistenza tecnica del CINECA non può essere ritenuta idonea ad invalidare la procedura concorsuale, trattandosi di mere operazioni tecniche, che non vale in alcun modo a sostituire i compiti assegnati alla Commissione giudicatrice.” (TAR Lazio, sezione III bis, 18 settembre 2012, n. 7844).

3. Per le superiori considerazioni il ricorso va pertanto in parte accolto e per l’effetto va annullato il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 8 settembre 2010 n. 000895 nella parte in cui colloca il ricorrente al posto 961 e non a quello spettante per la corretta risposta al quesito 38 dallo stesso offerta e per il resto va rigettato.

4. La soccombenza solo parziale dell’Università degli Studi consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 8 settembre 2010 n. 000895 nella parte in cui colloca il ricorrente al posto 961 e non a quello spettante per la corretta risposta al quesito 38 dallo stesso offerta e per il resto lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)